

@crinrete.info
QUOTIDIANO ONLINE D'INFORMAZIONE

13300/12



13300/12

Esente

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezioni
europee -
Incompatibilità.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6150/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 13300

- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Presidente - Rep.
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Ud. 10/07/2012
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6150-2012 proposto da:

TREMATERRA GINO (c.f. TRMGNI40P03D086Z),
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso
 l'avvocato MORCAVALLO ORESTE, che lo rappresenta e
 difende, giusta procura a margine del ricorso;
 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

- **ricorrente e ricorrente successivo** -

2012

contro

1180

PETTINATO PIETRO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, FERRARO ANGELO;

- **intimati** -

Nonché da:

PETTINATO PIETRO (C.F. PTTPTR57C25A053F), FERRARO ANGELO (C.F. FRRNGL51A06A053Q), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CORVISIERI,17, presso l'avvocato DANISI CLAUDIA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARTELLI OTTONE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

TREMATERRA GINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;

- intimati -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MORCAVALLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato MARTELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del proprio ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso principale
e del ricorso della Procura Generale, inefficace il
ricorso incidentale Pettinato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gino Trematerra nel 2009 aveva preso parte alla competizione elettorale per il Parlamento europeo, risultando primo dei non eletti; il 17 aprile 2010 era stato eletto sindaco di Acri; a seguito dell'approvazione in data 23 giugno 2010, da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, di un Protocollo del Trattato di Lisbona, il numero dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo era passato da settantadue a settantatre; il Parlamento italiano aveva ratificato tale Protocollo con legge 14 gennaio 2011 n. 2 e l'Ufficio elettorale nazionale centrale presso la Corte di cassazione lo aveva proclamato eletto con provvedimento del 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011.

La Corte d'appello di Roma, con ordinanza 28 febbraio/8 marzo 2012, in accoglimento del ricorso proposto da Pietro Pettinato e Angelo Ferraro il 3 gennaio 2012, ha dichiarato il Trematerra decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo e lo ha condannato alle spese processuali, in quanto incompatibile con la carica di sindaco di Acri. La Corte ha respinto l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso depositato da Pettinato e Ferraro il 3 gennaio 2012, cioè - ad avviso del Trematerra - oltre il termine di decadenza di

sessanta o trenta giorni fissato, rispettivamente, dagli artt. 44, co. 2, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 e 23 del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, tenendo conto della data di pubblicazione della proclamazione (18 febbraio 2011): ha infatti qualificato l'azione proposta come appartenente al genus delle azioni popolari, caratterizzate da una legittimazione diffusa e fungibile, accordata dall'ordinamento a "qualsiasi cittadino elettore" in funzione dell'interesse pubblico alla regolare composizione e al retto funzionamento degli organi collegiali rappresentativi, che non tollera quindi l'imposizione di termini di decadenza per il suo esercizio. La Corte inoltre ha giudicato infondata la tesi del Trematerra di avere tempestivamente optato, in data 7 gennaio 2012, per la carica di parlamentare europeo, scelta ritenuta inefficace, in quanto operata oltre il termine di trenta giorni ex art. 6, co. 2, della legge n. 18 del 1979 decorrente sia dalla pubblicazione della proclamazione dell'elezione nella Gazzetta Ufficiale, sia dall'insediamento dell'eletto al Parlamento europeo con conseguente decadenza dalla suddetta carica, ai sensi dell'art. 6, co. 3, della legge n. 18 del 1979.

Avverso la predetta ordinanza ricorrono il Trematerra e la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma.


Pettinato e Ferraro resistono con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso di Trematerra sono enucleabili quattro motivi, di cui il secondo è assorbente. Esso imputa all'ordinanza impugnata violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere giudicato inammissibile il ricorso di Pettinato e Ferraro, in quanto proposto oltre il termine di sessanta o di trenta giorni dalla pubblicazione della proclamazione dell'eletto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 44, co. 2, della legge n. 18 del 1979 ovvero dell'art. 23 del d. lgs. n. 150 del 2011, con conseguente erronea applicazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo di un principio - quello dell'inesistenza di termini perentori per la proposizione dell'azione popolare - riguardante l'elezione degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali.


Il motivo è fondato.

L'art. 44, co. 2, della legge n. 19 del 1978, in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel disciplinare l'azione diretta a far valere le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dell'eletto (v. anche l'art. 44, co. 1), stabilisce che "L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino



elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti...".

L'art. 34, co. 27, lett. b), del d. lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha abrogato le parole contenute nel citato art. 44, co. 2, da "con ricorso sul quale..." sino alla fine del comma. Contestualmente, l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, la cui rubrica è "Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento europeo", ha disposto che le controversie previste dall'art. 44 della legge del 1979 "sono regolate dal rito sommario di cognizione", che la competenza appartiene alla corte di appello e, soprattutto, al terzo comma, che "Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero". Inoltre, l'art. 34, co. 27, lett. a) e c), hanno sostituito il primo comma e abrogato i commi dal terzo all'ultimo



dell'art. 44 della legge del 1979, questi ultimi riguardanti la disciplina del procedimento giurisdizionale.

Non v'è dubbio, quindi, che l'azione popolare di "qualsiasi cittadino elettore" avverso l'elezione per il Parlamento europeo è, a norma dell'art. 23, co. 3, della legge n. 150 del 2011, soggetta al termine di trenta giorni dalla pubblicazione del nominativo dell'eletto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di inammissibilità (il successivo co. 4 prevede poi un termine perentorio anche per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti); prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, essa era soggetta al termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, a norma dell'art. 44, co. 2, della legge del 1979.


L'ordinanza impugnata, alla quale aderiscono i controricorrenti e la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, desume dalla natura popolare dell'azione l'essere proponibile in ogni tempo, ritenendo che, sulle esigenze di certezza tutelate dalla fissazione di un termine perentorio, prevalga sempre l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente della cui elezione si tratta e per la stessa collettività. Tale impostazione troverebbe conferma nella giurisprudenza di questa Corte

che è ferma nell'escludere la soggezione dell'azione popolare al rispetto di termini perentori, stante la natura non impugnatoria della stessa (v., tra le tante, Cass. n. 20092/2008, n. 24021/2010).

La richiamata giurisprudenza riguarda, tuttavia, la diversa materia delle elezioni degli organismi elettivi degli enti pubblici territoriali, disciplinata da una legislazione che non prevede con chiarezza un analogo termine per l'esercizio dell'azione popolare a pena di decadenza o di inammissibilità (v. il d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in tema di elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, artt. 82 e 9 bis co. 3, quest'ultimo riguardante l'azione di "qualsiasi cittadino elettore"). Se è vero che il quinto comma dell'art. 9 bis del d.P.R. n. 570 del 1960 contiene un rinvio alle "norme di procedura e termini stabiliti dall'art. 82 [del medesimo d.P.R. del 1960]", esso è "da intendersi riferito esclusivamente al giudizio impugnatorio della delibera consiliare che [decide] sulla questione di ineleggibilità" (in tal senso è Cass. n. 15104/2005, la quale ha anche escluso la possibilità di giustificare l'applicabilità di termini perentori facendo leva sull'analogo rinvio alle "norme di procedura e termini stabiliti dall'art. 82" contenuto nell'art. 70 del d.P.R. 2000 n. 267, riguardante l'azione popolare per la

decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale).

E' quindi la natura di stretta interpretazione della materia elettorale che, da un lato, ha indotto la Corte ad escludere l'esistenza di termini, a pena di inammissibilità o di decadenza, per l'esercizio dell'azione popolare, in mancanza di chiare e univoche disposizioni di legge in tal senso, come nel caso delle elezioni degli enti pubblici territoriali; e, dall'altro, induce ora la Corte ad affermarne l'esistenza in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento europeo, in presenza di chiare disposizioni normative come sono quelle espresse dagli artt. 44, co. 2, della legge del 1979 e 23, co. 3, del d. lgs. n. 150 del 2011. Tale conclusione non è contraddetta dalla natura non impugnatoria dell'azione (accertativa del *jus ad officium* dei singoli eletti alla carica elettorale in contestazione) ed è, per altro verso, corroborata dalla diversità delle elezioni del Parlamento europeo rispetto a quelle nazionali e locali, come dimostrato anche dal recente d. lgs. n. 150 del 2011 che vi ha dedicato disposizioni recanti discipline contenutisticamente diverse (l'art. 22 riguarda le elezioni comunali, provinciali e comunali e l'art. 23 quelle europee).



Il ricorso di Pettinato e Ferraro, volto a far valere la incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ex art. 6, co. 1, lett. b quater), della legge n. 18 del 1979, è inammissibile, in quanto proposto il 3 gennaio 2012, cioè ben oltre il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, decorrente dalla data (18 febbraio 2011) di pubblicazione del nominativo dell'eletto nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 44, co. 2, allora vigente, della legge n. 18 del 1979 (e, a maggior ragione, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23 del d. lgs. n. 150 del 2011 a pena di inammissibilità). Non rileva né la data (1 dicembre 2011) dell'insediamento al Parlamento europeo (evento non considerato dalla legge per gli effetti che si stanno esaminando) né la questione circa l'ipotizzata sospensione del predetto termine di impugnazione - il quale infatti sarebbe comunque spirato - per il tempo (di trenta giorni) concesso all'eletto per presentare la dichiarazione di scelta di una delle cariche, a norma dell'art. 6, co. 2, della legge n. 18 del 1979.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale proposti dal Trematerra: il primo, deducendo violazione del diritto di difesa, per aver dovuto osservare un



termine per la costituzione nel giudizio (di quindici giorni dalla notifica del ricorso ex art. 44, co. 4, della citata legge del 1979) più breve rispetto a quello (di dieci giorni prima dell'udienza di discussione) previsto dall'art. 702 bis, co. 3, c.p.c. (applicabile - in tesi - ex art. 36 del d. lgs. n. 150 del 2011); il terzo, deducente vizio di motivazione a proposito della tardività della scelta della carica; il quarto, deducente varie questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli artt. 6, co. 2 e 3, della legge n. 79 del 1979, 23 del d. lgs. n. 150 del 2011 e art. 44, co. 2, della legge n. 18 del 1979.

Restano assorbiti anche il ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sul presupposto che il Trematerra avesse presentato tempestivamente la dichiarazione di scelta, nonché il ricorso incidentale proposto da Pettinato e Ferraro, diretto alla condanna del Trematerra per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In conclusione, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, essendo inammissibile la domanda proposta da Pettinato e Ferraro, con integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio,

tenuto conto della novità delle questioni giuridiche
esaminate e delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso
principale e dichiara assorbiti gli altri motivi nonché
il ricorso della Procura generale presso la Corte
d'appello di Roma e il ricorso incidentale; cassa senza
rinvio l'impugnata ordinanza della Corte di appello di
Roma; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2012 nella camera di
consiglio della 1 sezione civile.

Il cons. est.
Antonio Liguori

Il Presidente
Franco Fioritti

Depositate in Cancelleria
26 LUG 2012
Il Cancelliere
[Signature]

@crinrete.info
QUOTIDIANO ONLINE D'INFORMAZIONE